



# FOCUS LEGAL & TAX

Jhon Paul  
Fraia

Legge di Bilancio  
2023  
(Legge 29  
dicembre 2022, n.  
197)  
Cripto-attività



## Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) Cripto-attività

**di Jhon Paul Fraia**

Associate Lexacta Global Legal Advice

**di Luca Dragotto**

Collaboratore Lexacta Global Legal Advice



Publicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, Serie Generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43/L e rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", la Legge di Bilancio 2023 è entrata in vigore il 1° gennaio dell'anno in corso. A seguire, si illustra la normativa fiscale che regola la tassazione dei redditi rivenienti dalla detenzione di cripto-attività e la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione in caso di omissioni dichiarative.

### Art.1 commi 126-128 – La tassazione delle criptovalute

Con l'articolo 1 comma 126 della Legge di Bilancio 2023, il Legislatore ha fornito per la prima volta una definizione di "cripto-attività" quale "rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica".

Le **plusvalenze** derivanti dal rimborso o dalla cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, ora disciplinate dall'art. 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR, sono costituite dalla **differenza** tra il **corrispettivo percepito** (ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate) e il **costo/valore di acquisto**. Tale costo deve essere determinato dal contribuente basandosi su elementi **certi e precisi**; in caso contrario il costo sarà considerato pari a **zero**. Nel caso di

acquisto per **successione**, si assume come costo il **valore definito** o, in mancanza, quello **dichiarato** agli effetti dell'**imposta di successione**. Nel caso di acquisto per **donazione** si assume come costo quello del **donante**.

Tali plusvalenze, o altri proventi realizzati, rilevano solo quando il loro ammontare supera la **franchigia di 2.000 Euro** nel singolo periodo d'imposta; modificando, quindi, la previgente normativa che prevedeva la realizzazione delle stesse solo se la valuta era oggetto di prelievo da portafogli elettronici per i quali la giacenza media era superiore a 51.645,69 Euro per almeno sette giorni lavorativi continui.

Come previsto anche per i titoli, le **minusvalenze** derivanti da operazioni in cripto-attività potranno essere **dedotte** dall'ammontare delle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta e le eccedenze potranno essere riportate **integralmente** in deduzione delle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma **non oltre il quarto**, a condizione che: a) siano d'importo **superiore a 2.000 Euro** e b) siano indicate nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel quale le medesime minusvalenze sono emerse.

Viene considerata una fattispecie **fiscalmente irrilevante** la **permuta** tra cripto-attività "aventi **eguali caratteristiche e funzioni**", mentre la conversione della cripto-attività in Euro/altra valuta fiat a corso legale



assume sempre rilevanza fiscale con conseguente tassazione delle plusvalenze che dovessero emergere dall'operazione di conversione sopra menzionata.

Le plusvalenze e gli altri redditi realizzati, al netto della franchigia di 2.000 euro e di eventuali minusvalenze, scontano un'**imposta sostitutiva del 26%**.

A titolo esemplificativo, si supponga:

Caso a)

- **Plusvalenze** = Euro 6.000
- **Minusvalenze** = Euro 3.000

L'imposta sostitutiva sarà pari ad Euro 260, in quanto

$$\begin{aligned} & [(Plusvalenze - Franchigia) - \\ & Minusvalenze] \times \text{Imposta sostitutiva} \\ & = [(6.000 - 2.000) - 3.000] \times 26\% \\ & = 1.000 \times 26\% = \mathbf{260 \text{ Euro}} \end{aligned}$$

Caso b)

- **Plusvalenze** = Euro 3.000
- **Minusvalenze** = Euro 6.000

Non si dovrà versare alcuna imposta sostitutiva, a motivo del risultato negativo di Euro 3.000. Il contribuente potrà utilizzare tale eccedenza delle minusvalenze entro il 4° anno successivo all'anno di realizzazione.

**Art.1 commi 128-130 – Regime amministrato e risparmio gestito**

Il contribuente può esercitare l'opzione per l'applicazione del regime del **risparmio amministrato** e del **risparmio gestito** anche relativamente alle cripto-attività,

tramite l'assistenza di un **intermediario finanziario** per gli obblighi di natura impositiva e dichiarativa: in tal caso, l'intermediario gestirà per il contribuente non solo il pagamento delle imposte sulle eventuali plusvalenze, ma assolverà anche all'obbligo dichiarativo, consentendo al contribuente di non compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi.

L'imposta sostitutiva applicata è sempre pari al 26%, con la differenza che nel **risparmio amministrato** l'imposta è applicata al risultato realizzato in base al **principio di cassa**, mentre nel **risparmio gestito** è applicata al risultato **maturato** nel periodo di riferimento, **indipendentemente dall'incasso**.

Tali regimi di risparmio amministrato e risparmio gestito potranno essere optati solo nel caso di affidamento ad intermediario finanziario **residente in Italia**, a meno che l'intermediario non residente: a) sia identificato direttamente in Italia o operi tramite sede italiana; b) abbia costituito una stabile organizzazione in Italia.

Gli intermediari non potranno sanare il pregresso; lo stesso potrà essere regolarizzato solo dal contribuente con le modalità previste nell'articolo 1, co. 138-143 della Legge 197/2022.

**Art.1 commi 131-132 – Valutazione delle cripto-attività**

Viene integrato l'articolo 110 del TUIR, relativo alla rilevanza fiscale delle valutazioni di bilancio nel

contesto dell'IRES, con l'inserimento del comma 3-bis, disponendo che **"non concorrono** alla formazione del reddito i **componenti positivi e negativi** che risultano dalla **valutazione delle cripto-attività** alla data di chiusura del periodo d'imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico. Tale previsione vale anche ai fini **IRAP**.

Vengono, quindi, sterilizzati tutti i fenomeni valutativi riconducibili alle fluttuazioni del valore delle cripto-attività – caratterizzate da elevate oscillazioni e molta aleatorietà – detenute dalle imprese, rinviando la tassazione o la deduzione dei relativi componenti di reddito solo al momento del loro **effettivo realizzo**.

#### **Art.1 commi 133-137 – Rideterminazione del valore delle cripto-attività**

Il Legislatore ha previsto la possibilità di **"affrancare"** al **1° gennaio 2023** il valore delle cripto-attività possedute tramite il pagamento di un'**imposta sostitutiva del 14%**.

Viene, quindi, data la possibilità di rideterminare il valore/costo di acquisto per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, allineandolo al "valore normale" a tale data (ai sensi dell'art. 9 del TUIR) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 14%.

Tale imposta sostitutiva può essere rateizzata in tre rate annuali a partire dal **30 giugno 2023**, con interessi nella misura del 3% annuo.

A titolo esemplificativo, si supponga:

- **Costo di acquisto cripto-attività nel 2015** = Euro 10.000
- **Valore cripto-attività al 1° gennaio 2023** = Euro 30.000

L'imposta sostitutiva sarà pari a 4.200 Euro e il nuovo valore sarà pari a 30.000 Euro, in quanto:

Valore della cripto-attività al 1° gennaio 2023 X Imposta sostitutiva  
= 30.000 X 14% = **4.200 Euro**

In caso di mancanza della documentazione e della certificazione attestante il costo di acquisto delle cripto-attività, il contribuente potrà valutare la possibilità di affrancare il valore delle cripto-attività al valore delle stesse al 1° gennaio 2023, scontando un'imposta sostitutiva del 14% ed evitando di pagare l'imposta sostitutiva del 26% su tutto l'introito.

La valutazione sulla convenienza o meno dell'affrancamento, però, dovrà tenere in considerazione molti fattori – es. valore di acquisto delle cripto-attività, andamento futuro delle cripto-attività, possesso delle certificazioni del valore di acquisto, ecc. – e dovrà essere valutata caso per caso.

#### **Art.1 commi 138-143 – Regolarizzazione delle violazioni commesse**

I soggetti che non abbiano indicato nelle precedenti dichiarazioni dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 – anche se di esiguo importo o in

qualunque modo siano negoziate o archiviate (wallet, chiavetta usb, pc e smartphone) – nonché i redditi da essi rivenienti, possono **regolarizzare** tali omissioni, presentando una **dichiarazione** che sarà approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate, al fine di far emergere tali attività e gli eventuali redditi.

Unitamente alla dichiarazione di emersione:

- a) **se non sono state dichiarate le cripto-attività:** si potrà sanare l'omissione pagando una sanzione per omessa dichiarazione dello **0,5%** per ciascun anno sul controvalore delle cripto-attività non dichiarate;
- b) **se si sono ottenuti redditi** (plusvalenze, interessi, ecc.): si potrà sanare l'omissione pagando una sanzione del **3,5%** sul controvalore dei redditi rivenienti dalle cripto-attività non dichiarate.

#### **Art.1 commi 144-147 – Imposta di bollo**

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 13, Allegato A della Tariffa del D.P.R. 642/1997, viene introdotto l'obbligo del pagamento di un'imposta di **bollo** nella misura dello **0,2% annuo** sul valore delle cripto-attività detenute a fine anno.


Le cripto-attività, non avendo un valore ufficiale di mercato, né un valore nominale, scontano

un'imposta di bollo sul **costo di acquisto** o sul **valore affrancato**.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, tale imposta si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato e non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio, ad esclusione delle imprese.

**LEXACTA**  
Global Legal Advice

05-2023



**MILANO**

Piazza Fontana, 6  
20122

T. +39 02 7639 0009

F. +3902 7628 1213

segreteria.milano@lexacta.it



**ROMA**

Corso Vittorio Emanuele II, 287  
00186

T. +39 06 6819 091

F. +39 06 68190940

segreteria.roma@lexacta.it

[www.lexacta.it](http://www.lexacta.it)